



# COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14  
"Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di  
alimenti e bevande"

**Approvato** con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 54 del  
25.11.2010

## **INDICE**

### **Capo I – Premessa**

- Art. 1      Oggetto
- Art. 2      Ambito di applicazione
- Art. 3      Riferimenti normativi

### **Capo II – Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa – partecipazione al procedimento**

- Art. 4      Principi e finalità generali
- Art. 5      Unità organizzativa titolare del procedimento
- Art. 6      Responsabile del procedimento
- Art. 7      Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 8      Comunicazione di sospensione del procedimento o di avvio irregolare
- Art. 9      Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

### **Capo III Norme di gestione del procedimento**

- Art. 10      Tipologia dei procedimenti
- Art. 11      Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio dell'attività
- Art. 12      Disciplina del procedimento autorizzatorio
- Art. 13      Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività
- Art. 14      Criteri di priorità nell'esame delle domande
- Art. 15      Termini di formazione del silenzio-assenso
- Art. 16      Termine di conclusione del procedimento
- Art. 17      Segnalazioni certificate di inizio attività (ex D.I.A.)
- Art. 18      Disciplina del sub ingresso



## **Capo I** **Premessa**

### *Art. 1* *Oggetto*

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 14/2003, concerne le norme sul procedimento relativo a domande o *segnalazioni certificate di inizio attività* riguardanti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

### *Art. 2* *Ambito di Applicazione*

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a specifico provvedimento abilitativo (autorizzazione o *S.C.I.A.*) dalla legislazione vigente in materia.

### *Art. 3* *Riferimenti Normativi*

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per t.u.l.p.s., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

b) per regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;

c) per legge regionale n. 14 del 2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

d) per decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le modificazioni al decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

e) per legge n. 241 del 1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi, successive modifiche ed integrazioni;

f) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni.

## **Capo II**

### **Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento**

#### *Art. 4*

##### *Principi e finalità generali*

1. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa e particolarmente l'attività degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:
  - a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sui limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
  - b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
  - c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
  - d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
  - e) fissare i termini di formazione del silenzio-assenso.

#### *Art. 5*

##### *Unità organizzativa titolare del procedimento*

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, è individuata l'unità organizzativa titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.
2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa affidataria.
3. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento ha compiti di impulso e propositivi finalizzati al

rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed è tenuto a sollecitare gli altri uffici interessati al rispetto dei tempi e delle modalità procedurali definite.

#### *Art. 6*

##### *Responsabile del procedimento*

1. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento a sé o ad altro appartenente all'unità organizzativa medesima.
2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, oltreché l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

#### *Art. 7*

##### *Avvio del procedimento*

1. Il procedimento ad istanza di parte, prende avvio dalla data in cui l'Amministrazione riceve la domanda, la *segnalazione* o l'istanza presentata dal soggetto legittimato, indirizzata all'organo competente e corredata dalla documentazione stabilita dalla legge, dal regolamento e dagli atti emanati dagli organi comunali.
2. Il responsabile del procedimento, accertata la completezza documentale e la procedibilità dell'istanza, dà notizia dell'avvio ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista dalla legge o dal regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio, mediante comunicazione personale e per iscritto, che può essere inviata anche per posta, per fax o per via telematica.
3. Nella comunicazione debbono essere indicati:
  - a) l'amministrazione competente;
  - b) l'oggetto del procedimento promosso;
  - c) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
  - d) la persona responsabile del procedimento;
  - e) la data di presentazione dell'istanza;
  - f) la data entro cui deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia della amministrazione;
  - g) l'unità organizzativa presso la quale è possibile prendere visione degli atti ed assumere informazioni relative al procedimento.

*Art. 8*  
*Comunicazione di sospensione del procedimento o di avvio irregolare*

1. Nel caso in cui la domanda risulti carente od incompleta della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria o che la stessa documentazione non contenga tutti gli elementi idonei ad espletare l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, entro quindici giorni dal suo ricevimento, a comunicare l'interruzione del procedimento richiedendo all'interessato i documenti integrativi o la loro regolarizzazione, qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente, comunicando anche i termini per la presentazione della documentazione integrativa.
2. Tale integrazione o regolarizzazione dovrà essere fornita entro trenta giorni per la regolarizzazione della pratica avvisando preliminarmente che, decorso inutilmente tale termine, il responsabile del procedimento attesterà l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica;
3. La richiesta di integrazione o regolarizzazione documentale dovrà essere richiesta per una sola volta per tutti gli elementi ritenuti carenti ai fini del procedimento e produce l'effetto dell'interruzione del termine per la sua conclusione, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
4. Qualora la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, non avvenga entro i quindici giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia, i termini per la conclusione del procedimento nonché per la formazione del silenzio-assenso, decorrono comunque dalla data di ricevimento della domanda.
5. L'interruzione del procedimento comporta:
  - il riavvio dall'inizio del procedimento quando nel termine stabilito dall'Amministrazione siano presentati gli elementi integrativi richiesti;
  - la chiusura del procedimento, quando nel termine stabilito dall'Amministrazione non siano presentati gli elementi richiesti.

*Art. 9*  
*Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli*

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, all'attestazione di avvenuta decadenza del

medesimo o, comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 7, i fatti che motivano la determinazione a procedere e i tempi di emissione del provvedimento.

2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, hanno diritto:
  - di prendere visione degli atti del procedimento;
  - di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
  - chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.
3. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

### **Capo III** **Norme di gestione del procedimento**

#### *Art. 10*

#### *Tipologia dei procedimenti*

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati ad autorizzazione:
  - a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003;
  - b) il trasferimento di sede degli esercizi di cui alla lett. a).
2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, *per come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30.7.2010, n. 122*, sono assoggettati a *segnalazione certificata di inizio attività*:
  - a) l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui al comma 1, lett. a);
  - b) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività

indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo predetto, comma 2;

c) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività di somministrazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 svolte in appalto esterno o comunque nell'esercizio di attività d'impresa.

d) il trasferimento della gestione o della titolarità del pubblico esercizio per atto tra vivi o a causa di morte

#### *Art. 11*

#### *Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio dell'attività*

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2, 5 e 6 della legge regionale n. 14 del 2003, sono individuati agli artt. 12 e 13, rispettivamente:

a) le fasi procedurali rilevanti ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, in rapporto al soggetto titolare dell'attività ed ai locali di esercizio;

b) i requisiti ed i presupposti cui deve ritenersi assoggettato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

c) i requisiti ed i presupposti che debbono sussistere, unicamente, ai fini dell'esercizio dell'attività e pertanto, all'atto dell'apertura dell'esercizio.

#### *Art. 12*

#### *Disciplina del procedimento autorizzatorio*

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio e di trasferimento di sede, sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta e contengono gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.

2. Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica il regolare avvio del procedimento, decorrente dalla data di presentazione della domanda stessa, oppure, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta, sospende il procedimento, provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie, salvo quanto previsto dal precedente art.8.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda se regolare o dal ricevimento dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda in relazione ai seguenti requisiti:

a) requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 2003;

b) compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale predetta;

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 e comunque, prima della decorrenza del termine fissato per la formazione del silenzio-assenso ed entro il termine per la conclusione del procedimento, è disposto, in caso di esito positivo, il rilascio dell'autorizzazione.

5. L'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, determina l'interruzione dei termini per la formazione del silenzio-assenso e per la conclusione del procedimento di cui, rispettivamente, ai successivi artt. 15 e 16.

6. L'assenza di uno o più requisiti di cui al comma 3, lett. a) e b), determina l'assunzione di formale provvedimento di diniego della domanda e la conclusione del relativo procedimento.

### *Art. 13*

#### *Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività*

1. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per un termine massimo di ulteriori centottanta giorni in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni e permessi in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità.

2. L'inizio effettivo dell'attività dovrà essere comunicato al Comune attestando gli estremi del certificato di conformità edilizia e agibilità dei locali, degli estremi dell'avvenuta presentazione della notifica ai fini della registrazione dell'attività presso la competente AUSL e della superficie in cui si svolge l'attività autorizzata. Tale comunicazione costituisce "concretizzazione" degli effetti dell'autorizzazione preliminarmente rilasciata.

3. Qualora l'esercizio non venga attivato entro i termini di cui sopra, l'autorizzazione rilasciata decade; la decadenza è attestata con apposito provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, e comunicata

all'interessato secondo la procedura di cui al precedente articolo 9. In tal caso il pubblico esercizio non attivato rientra nella disponibilità del Comune per eventuali nuove domande.

#### *Art. 14*

##### *Criteria di priorità nell'esame delle domande*

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione o di ricevimento da parte del Comune se trasmesse tramite il Servizio Postale, così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale.

2. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

#### *Art. 15*

##### *Termini di formazione del silenzio-assenso*

1. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:

- a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: sessanta giorni;
- b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede: sessanta giorni.

#### *Art. 16*

##### *Termine di conclusione del procedimento*

1. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, della L. r. 14/2003 è stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in sessanta giorni.

#### *Art. 17*

##### *Denunce di inizio attività (ora SCIA: segnalazione certificata di inizio attività)*

1. Per le attività di cui all'art. 8, comma 2, il cui esercizio è soggetto a *segnalazione certificata di inizio attività*, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 5, della legge regionale n. 14 del 2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della *segnalazione certificata di inizio attività*.

2. Il Comune, entro i successivi trenta giorni, verifica d'ufficio, anche a campione, la sussistenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) e, qualora venga accertata l'insussistenza di alcuno di tali presupposti, con provvedimento motivato dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti della *segnalazione certificata di inizio attività*, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alle norme vigenti detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli e comunque non superiore a 10 giorni dalla richiesta.

#### *Art. 18*

##### *Disciplina del subingresso*

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a *segnalazione certificata di inizio attività* da parte del subentrante e non si procede al rilascio di una nuova autorizzazione.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, l'amministrazione comunica all'interessato, sussistendone le condizioni, che la *segnalazione* di subingresso è stata presentata in modo regolare.

#### *Art. 19*

##### *Attività stagionali*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali, qualora previste dalla programmazione comunale.

#### *Art. 20*

##### *Decadenza, sospensione, revoca delle autorizzazioni*

1. Le autorizzazioni di cui alla L.R. n. 14/2003 decadono:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del suo rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/2003;
- c) quando, in caso di sub ingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma, lett. a), si applicano anche al provvedimento di accoglimento della domanda di cui al precedente art. 12, nel caso di mancata attivazione entro 180 giorni dalla data di notificazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata.
3. Le autorizzazioni di cui all'art. 8 della L.R. 14/2003 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
4. Le autorizzazioni di cui all'art. 8 della L.R. 14/2003 possono essere revocate:
  - a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
  - b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, che verranno definiti con successivo e separato provvedimento;
  - c) Nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dal Comune per la tutela dei cittadini contermini.

#### *Art. 21 Controlli*

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti risultanti dalle autodichiarazioni e dalla documentazione prodotta dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della segnalazione certificata di inizio attività.
2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:
  - a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati risultanti dalle autodichiarazioni e dalla documentazione allegata alla domanda;
  - b) all'effettuazione, a campione, di verifiche secondo le vigenti disposizioni dell'Amministrazione Comunale, in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.
3. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle

sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

## **Capo V** **Disciplina dei piccoli trattenimenti**

### *Art. 22*

#### *Definizione dei piccoli trattenimenti*

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui agli artt. 68 e 69 del t.u.l.p.s. limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 3 e 4.

2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione di cui all'art. 10, comma 2 del presente regolamento, il cui esercizio è soggetto a *segnalazione certificata di inizio attività*.

3. Agli effetti dei commi 1 e 2, si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi 1 e 2, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 23.

5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo V, salvo che:

a) l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del t.u.l.p.s.;

b) il locale sia dotato del prescritto collaudo di agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.

Per lo svolgimento delle attività accessorie, il Comune potrà richiedere la presentazione della relazione di impatto acustico prevista dalla L.R. 15/2001;

## Art. 23

### *Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti*

1. Agli effetti dell'art. 22, comma 4, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

*a) Afflusso delle persone*

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);

*b) Capienza del locale*

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

*c) Utilizzo degli spazi*

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

*d) Ingresso gratuito*

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

*e) Divieto di maggiorazione dei prezzi*

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

*f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento*

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- I. è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
- II. l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi

per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;

III. il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

*g) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento*

L'effettuazione di piccoli spettacoli e trattenimenti, qualora comportino attività rumorose ai sensi delle vigenti disposizioni ( Legge n.447/1995, L.R. n.15/2001, D.P.C.M. 14.11.1997) non può superare il limite di 30 (trenta) giornate nell'arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni, con il vincolo che tra una manifestazione e l'altra trascorrono almeno 6 (sei) giorni ed il numero degli intrattenimenti effettuati non sia superiore a 3 (tre) nello stesso mese, oltre alla serata del 31 dicembre;

L'effettuazione di piccoli trattenimenti che non comportino alcuna attività rumorosa, come meglio specificata nel periodo precedente, ( quali, a titolo di esempio: presentazione di libri, esposizione di opere e manifestazioni similari) potrà essere effettuata senza limite di giornate, nell'arco di 365 giorni.

2. L'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento di cui al precedente comma 1 è soggetta a preventiva comunicazione al competente Servizio Comunale, da presentare su apposita modulistica, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio previsto, contenente autodichiarazione del rispetto delle condizioni a tal fine stabilite dal presente Regolamento.
3. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti dovranno essere autorizzate di volta in volta dai competenti organi comunali.

#### *Art. 24*

##### *Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico*

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 22 e 23, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.
2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s. in materia di collaudo di agibilità dei locali, non

- qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.
  4. In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

#### *Art. 25*

#### *Autorizzazioni temporanee*

5. Per l'attività di somministrazione in occasione di fiere, sagre, feste, mercati o altre manifestazioni di carattere temporaneo, trova applicazione l'art. 10 della L.R. 14/2003;
6. Gli organizzatori di tali iniziative dovranno presentare al Comune domanda di autorizzazione in competente bollo almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'evento.
7. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti professionali ( REC), qualora la manifestazione NON rivesta carattere religioso, politico, solidaristico, benefico;
  - notifica ai fini della registrazione dell'attività ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. di S. Lazzaro di Savena;
  - Dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato di corretto montaggio delle strutture e della loro idoneità statica;
  - Dichiarazione di un tecnico abilitato di conformità dell'impianto elettrico e delle apparecchiature fonti di inquinamento acustico;
  - Denuncia di inizio attività presentata alla SIAE, qualora siano previsti spettacoli o intrattenimenti musicali;
  - Comunicazione del nominativo di un responsabile in possesso dell'attestato di formazione;
  - Autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico e ricevuta di pagamento del relativo canone; ovvero copia dell'atto con il quale il Comune ha concesso il patrocinio oneroso con esenzione dal pagamento del canone;
  - Ricevuta del versamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese, così come determinate dalla delibera della Giunta n. 132/1999;
  - Una marca da bollo di valore corrente.

### **Capo VI** **Disposizioni finali**

*Art. 26*  
*Sanzioni*

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267/2000 ad ogni violazione del presente regolamento, non prevista da altre norme di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
2. Il procedimento di cui al comma precedente è regolato dai principi e le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni.

*Art. 27*  
*Norma finale*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali.

*Art. 28*  
*Norma di rinvio*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 2° della L.R. n.14/2003, il Comune, con apposito provvedimento dirigenziale, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.
2. Il Comune unitamente alle Associazioni di categoria si impegna a promuovere azioni di sensibilizzazione volte a limitare l'abuso di sostanze alcoliche.
3. E' comunque vietata:
  - a. la somministrazione di bevande superalcoliche ( con contenuto alcolico superiore a 21° ) all'interno di stadi, palazzetti dello sport e palestre;
  - b. la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16, ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 12 del 22.8.2009.
4. Dovranno inoltre essere puntualmente rispettate tutte le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 12 del 22.8.2009.